

Fideiussioni stipulate dall'esav in nome della Regione Veneto ex art. 25 legge reg. Veneto 10 settembre 1982, n. 48 - Opponibilità alla Regione - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25843 del 09/12/2014

L'autorizzazione all'esav - organo della Regione Veneto, sebbene dotato di autonoma soggettività giuridica - a stipulare fideiussioni sulle operazioni di cui all'art. 25 della legge reg. Veneto 10 settembre 1982, n. 48 (autorizzazione prevista dall'art. 9, primo comma, della legge reg. Veneto 10 settembre 1982, n. 46), integra gli estremi dell'atto del consiglio regionale, richiesto dal comma quinto del medesimo art. 25 (nel testo modificato dalla legge reg. Veneto 5 luglio 1984, n. 33) al fine di rendere opponibili alla Regione, ai sensi del successivo comma settimo, le fideiussioni stipulate in suo nome dalla predetta ESAV, con l'effetto di obbligare la Regione ad onorare la garanzia fideiussoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25843 del 09/12/2014